Art. 10.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

- 1. Entro il termine di dodici mesi dall'approvazione degli strumenti di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, i comuni dotati di strumento urbanistico vigente adottano le necessarie varianti per adeguarli agli strumenti di attuazione.
- 2. Entro lo stesso termine i comuni non dotati di strumento urbanistico vigente adottano, ai sensi della legge regionale, il piano regolatore generale che dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi.

Art. 11.

Norme di salvaguardia

- 1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono comunque vietati:
- a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;
 - c) l'abbandono di rifiuti di ogni genere;
- d) il campeggio, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad eccezione dei fuochi per la ripulitura dei castagneti;
- e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli del parco stesso;
- f) l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, con qualunque mezzo esercitato. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere autorizzati dall'ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali;
- g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici. Eventuali attività di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- h) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale

- dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
- 2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000 quella massima in L. 2.000.000.
- 3. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 e massima di L. 20.000.000.
- 4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 13.

Norme finanziarie

- 1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa di L. 500.000.000.
- 3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46» che offre la necessaria disponibilità.
- 4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto a carico del capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato «Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori», che offre la necessaria disponibilità.
- 5. All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
- 6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.
- La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addi 26 giugno 1989

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1989.

